



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 196 del 26/09/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Atto di transazione REP.n. 021036 del 10/7/2018 registrato presso l' Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6494 del 26/7/2018 Arch. D'ambruoso Viviana c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Atto di transazione tra la Regione Puglia e l'Arch. *omissis* registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6494 il 26/7/2018 relativo al diritto, in favore dell'Arch. *omissis* al riconoscimento dell'indennità risarcitoria derivante dalla insufficiente assegnazione del punteggio spettante alla stessa nella procedura di selezione per il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo per prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, indetto dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 82/2015.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

ub

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dall'Atto di transazione tra la Regione Puglia e l'Arch. *omissis*, si espone quanto segue:

- con ricorso in riassunzione in seguito alla sentenza n. 2439/2016, resa nel giudizio R.G. n. 8383/2015, con la quale il Consiglio di Stato aveva statuito sussistere la giurisdizione amministrativa (precedentemente negata dalla sentenza del TAR Puglia Sez. Bari n. 1225/2015) in relazione alla fattispecie *de qua*, l'Arch. *omissis* adiva il TAR Puglia Sez. Bari impugnando la Determinazione Dirigenziale n. 351/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione della Regione Puglia ha approvato la graduatoria finale della selezione per il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo per prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, indetto dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 82/2015.
- Con Sentenza n. 1446/2016 del 29.12.2016, in accoglimento parziale del ricorso presentato dalla ricorrente, il TAR Puglia Sez. Bari rettificava il punteggio attribuito alla stessa e la conseguente correzione della graduatoria, ordinando all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza;
- Nelle more dell'esecuzione del giudicato, con ricorso notificato in data 04.12.2017, l'Arch. *omissis* adiva il TAR Puglia Sez. Bari affinché, in ottemperanza del predetto giudicato, ordinasse alla Regione Puglia di dare esecuzione alla Sentenza n. 1446/2016;
- Con nota prot. AOO_106 N. 3552 del 16.2.2018 trasmessa dal Prof. Avv. Aldo Loiodice, la Regione Puglia avanzava proposta transattiva del contenzioso *"anche al fine di evitare il moltiplicarsi di spese legali, vista la pendenza del giudizio per ottemperanza azionato dall'Arch. omissis per ottenere l'esecuzione della pronuncia del TAR Puglia. Tuttavia, stante l'impossibilità di eseguire il suddetto giudicato mediante il conferimento dell'incarico di consulenza, attesa la chiusura del Programma POI Energia 2007-2013, l'Amministrazione Regionale si dichiarava disponibile alla corresponsione di una somma a tacitazione di ogni doglianza della ricorrente"*.
- Con nota trasmessa a mezzo pec dall'Avv. Fornelli alla Sezione Personale ed Organizzazione il 23.02.2018 e acquisita al prot. AOO_106 n. 4097 del 26.02.2018, il Prof. Avv. Aldo Loiodice e l'Avv. Maria Alessandra Loiodice, comunicavano che la propria assistita dichiarava di accettare la proposta di componimento bonario avanzata dalla Regione Puglia.
- Con DGR n. 856/2018, la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione tra le parti.

unt

- Pertanto, le parti definivano la controversia in via transattiva con la sottoscrizione del dall'Atto di transazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6494 il 26/7/2018, con cui si stabiliva che:
- 1) La Regione Puglia si impegnava a corrispondere in favore dell'Arch. *omissis* , a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa azionata nel giudizio incardinato dinanzi al TAR Puglia Sez. Bari R.G. 1313/2017 la somma di € 9.166,00 (novemilacentosessantasei/00) a titolo di indennità risarcitoria, oltre accessori, nonché la somma di €2.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali e €1.625,00 (milleseicentoventicinque/00) a titolo di restituzione del contributo unificato versato per i giudizi nn. RG. 1041/2015 e 8383/2015 nel termine di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di transazione;
 - 2) L'Arch. *omissis* dichiarava che, con la percezione della somma innanzi detta, null'altro avrà a pretendere nei confronti della Regione Puglia;
 - 3) L'Arch. *omissis* rinunciava, inoltre, a qualunque azione, presente e futura, comunque ricollegabile e/o riconducibili alla procedura di selezione di cui alla Determinazione n. 82/2015, salvo buon fine del pagamento;

Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante dall'Atto di transazione tra la Regione Puglia e l'Arch. *omissis*, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6494 il 26/7/2018

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3037 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "*Differenze retributive al personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi*" e dal capitolo 3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge) per gli interessi e la rivalutazione monetaria, per le spese legali comprensive di spese generali, IVA e CPA e per il contributo unificato di cui è stata disposta la restituzione.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Atto di transazione REP. n. 021036 del 10/7/2018 registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Bari al n. 6494 del 26/7/2018 Arch. D'Ambruoso Viviana c/o Regione Puglia**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dall'Atto di transazione REP. n. 021036 del 10/7/2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6494 del 26/7/2018 Arch. D'Ambruoso Viviana c/o Regione Puglia, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Arch. D'Ambruoso Viviana: importo complessivo € **13.993,24** (di cui €9.450,00 a titolo di indennità risarcitoria, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, € 2.918,24 a titolo di spese legali, comprensive di spese generali, IVA e CPA e €1.625,00 a titolo di restituzione del contributo unificato versato per i giudizi nn. RG. 1041/2015 e 8383/2015).

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo dal cap. 3037 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Differenze retributive al personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi"* per un importo pari ad €**9.166,00** e con imputazione alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 capitolo 3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge) per un importo pari ad € **4.827,24** per interessi e rivalutazione monetaria, per spese legali comprensive di spese generali, IVA e CPA e restituzione contributo unificato.